



Ordinanza N. 31

Sonnino, 18.05.2020

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';

VISTO il Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTI i DPCM dell'1/03/2020, del 4/03/2020, dell'8/03/2020, del 9/03/2020, dell'11/03/2020, del 22/03/2020, dell'1/04/2020 e del 10/04/2020 recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

CONSIDERATO che con il richiamato DPCM del 17/05/2020 e con l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16/05/2020, è stata disposta la riapertura al pubblico, nella Regione Lazio, di diverse attività commerciali, artigianali e professionali;

RITENUTO che, in questo momento di grande difficoltà economica e sociale dovuta all'emergenza sanitaria è prioritario promuovere tutte le misure a sostegno del tessuto economico del territorio ed in tal senso si evidenzia la necessità di agevolare gli operatori economici nella limitazione all'uso degli spazi imposta dalle misure sanitarie e prevenzione del Covid-19;

TENUTO CONTO:

- del particolare momento emergenziale generatosi con l'evento epidemiologico e pandemico "Covid-19" in corso dal mese di marzo 2020 che ha provocato l'azione istituzionale del "lockdown" con l'intera "chiusura" delle attività commerciali connesso alle coercitive "misure" di distanziamento e protezioni sanitarie a salvaguardia della salute pubblica;

- che tali misure di distanziamento sociale ed i relativi adempimenti legati alla sanificazione comporteranno oneri economici aggiuntivi a carico dei titolari delle attività con concreti e consistenti squilibri nell'economicità della gestione tali da meritare azioni di supporto pubblico al locale tessuto commerciale anche per far fronte all'adozione di misure organizzative (accesso contingentato dei clienti nei locali e diminuzione della clientela);
- che si rende dunque indispensabile e tempestivo l'avvio di ogni misura ed azione a sostegno e supporto del tessuto economico e sociale di Sonnino per agevolare il percorso di ripartenza della città compromesso a seguito della crisi legata all'emergenza COVID 19;

RITENUTO, pertanto, avviare le più opportune procedure per consentire e/o ampliare in via straordinaria l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di somministrazione di cibi e bevande al fine, anche, di migliorare la qualità dello spazio pubblico del paese nel rispetto dei distanziamenti e contingentamenti previsti dalle vigenti normative sanitarie;

CONSIDERATO che il consentire agli esercizi commerciali interessati di usufruire di spazi di suolo pubblico, individuata in aree stradali adiacenti i propri locali, richiede l'assunzione di provvedimenti atti ad organizzare tale occupazione in tutta sicurezza e a regolare il traffico veicolare e pedonale;

RITENUTO, pertanto, di dover regolamentare l'occupazione di suolo pubblico temporaneo delle aree in concessione a bar e ristoranti, a **titolo gratuito**, al fine di evitare di creare in alcun modo intralcio alla viabilità e tutelare, contestualmente, la sicurezza dei pedoni e di coloro che usufruiscono dei servizi offerti dalle attività commerciali in oggetto;

VISTO il *Regolamento della Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del relativo canone*”, approvato con delibera di CC n. 101 del 29/12/1998;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 26/03/2020 con la quale sono state adottate indirizzi per misure finalizzate all'avvio del percorso di ripartenza, sociale ed economica del tessuto cittadino a seguito della crisi legata all'emergenza COVID 19;

RITENUTO di dover provvedere all'adozione di misure straordinarie ed urgenti al fine di esentare dal pagamento della TOSAP temporanea e dei relativi diritti di istruttoria, i pubblici esercizi con sede operativa nel Comune di Sonnino, stabilendo che l'occupazione del suolo pubblico in strade, piazze, slarghi nelle vie del centro di Sonnino e frazioni è consentita a richiesta dei gestori di pubblici esercizi:

- Dove ciò non risulti in contrasto con la tutela di edifici di interesse storico – artistico;
- Dove non costituisca barriera architettonica per il transito veicolare e pedonale e all'accesso a stabili comunali, negozi, edifici di qualsiasi specie, spazi di ritrovo sia pubblici che privati;
- Dove sia compatibile con le esigenze del transito pedonale e veicolare e nel rispetto del vigente Codice della Strada e dopo apposito sopralluogo di tecnici comunali e PM atto a rilevare la non intralciabilità al traffico e a prescrivere le modalità con cui procedere all'occupazione del suolo;
- Dove sia compatibile con il vigente Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, normativa vigente in materia di autorizzazione sanitaria per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico;

CONSIDERATO che in tema di azioni riguardanti l'occupazione di suolo pubblico, debbano esser stabilite tempestivamente le misure ed i criteri di cui all'allegato A della presente ordinanza da utilizzare fin da subito per il procedimento dell'atto concessorio;

EVIDENZIATO che nel periodo compreso tra il 18.05.2020 fino al 14.06.2020 questo Centro Urbano, in particolare la zona centro costituita da Piazza Garibaldi, Via Cesare Battisti, Piazza San Pietro e Via Vittorio Emanuele II sarà quindi interessata dalla collocazione di ombrelloni tavolini, sedie, fioriere, pannelli e/o altre recinzioni e pertanto si rende necessaria l'adozione di misure specifiche sulla regolazione del traffico e dei parcheggi;

VISTI gli articoli 6 e 7 del C.d.S. D.Lgs 30/04/1992, N.285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992, N.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. L gs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTO, in particolare, l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

ORDINA

In tema di ISTITUZIONE DI AREE PEDONALI e di ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO le seguenti misure con decorrenza dal 18 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020:

• **E' VIETATA LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA CESARE BATTISTI, IN PIAZZA GARIBALDI ed IN VIA VITTORIO EMANUELE II così come di seguito specificato:**

- DAL LUNEDI' AL SABATO DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 24.00

- LA DOMENICA E FESTIVI DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.30, DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 24.00

• **NEGLI ALTRI ORARI E' AMMESSA LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA NELLE STRISCE LIMITATAMENTE A ½ ORA CON DISCO ORARIO.**

• **E' vietata la sosta in Via Arringo, Piazzetta della Croce e in Piazza San Pietro in modo PERMANENTE (0 – 24);**

• **In via Roma la sosta è consentita nelle strisce limitatamente a ½ ora con disco orario;**

• **Durante gli orari di Isola Pedonale è vietata la sosta e la circolazione anche di cicli e motocicli, escluso i bambini accompagnati da adulti;**

• **Pubblici Esercizi: è CONSENTITA la collocazione di tavoli e sedie al di fuori degli orari di isola pedonale, OCCUPANDO lo spazio di suolo pubblico corrispondente a due stalli di sosta, delimitando l'area occupata mediante fioriere o barriere o simili.**

- Operazioni di carico e scarico: E' consentito il transito in Via Arringo (tratto Largo Falcone - Borsellino) Via C. Battisti - Piazza Garibaldi con automezzo fino a q.li 50 (fatto salvo eventuali deroghe specifiche) nei seguenti giorni ed orari:

-LUNEDI'- -MERCOLEDI'- - VENERDI'-

DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 9:00

E DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 15:00

IN DEROGA E' PERMESSO IL TRANSITO E LA SOSTA ai mezzi di soccorso, delle Forze Armate e di Polizia, della Raccolta RSU, di Pronto Intervento e/o addetti a servizi di Pubblica Utilità o, comunque, autorizzati.

L'Ufficio Tecnico è incaricato della collocazione della regolamentare segnaletica stradale.

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, e a chiunque spetti, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

ORDINA

In tema di **OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE** le seguenti misure a partire da lunedì 18 maggio 2020 le seguenti misure:

- in via straordinaria, urgente ed eccezionale è consentita ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'intero territorio comunale l'installazione su suolo pubblico di strutture mobili della seguente tipologia: ombrelloni tavolini, sedie, fioriere, pannelli e/o altre recinzioni;
- per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legati ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti;
- l'occupazione temporanea di suolo pubblico con le strutture mobili a carattere temporaneo installate è esentata dal pagamento della COSAP fino al 06/01/2021;
- la superficie massima occupabile dalle strutture mobili è stabilita entro il limite massimo di 80 mq, durante gli orari di vigenza dell'isola pedonale, purché vi sia il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il passaggio dei mezzi di soccorso ed il rispetto delle ordinarie condizioni di buon vicinato;
- al di fuori degli orari di isola pedonale, di norma, è consentito occupare lo spazio di suolo pubblico corrispondente a due stalli di sosta, delimitando l'area occupata mediante fioriere o barriere o simili;
- l'eventuale occupazione di suolo pubblico per le finalità di cui si tratta deve intendersi senza oneri anche qualora interessassero uno o più stalli di sosta a pagamento;

- L'occupazione del suolo pubblico in strade, piazze, slarghi nelle vie del centro di Sonnino e frazioni è consentita a richiesta dei gestori di pubblici esercizi:
 - Dove ciò non risulti in contrasto con la tutela di edifici di interesse storico – artistico;
 - Dove non costituisca barriera architettonica per il transito veicolare e pedonale e all'accesso a stabili comunali, negozi, edifici di qualsiasi specie, spazi di ritrovo sia pubblici che privati;
 - Dove sia compatibile con le esigenze del transito pedonale e veicolare e nel rispetto del vigente Codice della Strada e dopo apposito sopralluogo di tecnici comunali e PM atto a rilevare la non intralciabilità al traffico e a prescrivere le modalità con cui procedere all'occupazione del suolo;
 - Dove sia compatibile con il vigente Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, normativa vigente in materia di autorizzazione sanitaria per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico;
- i criteri e le disposizioni di dettaglio di cui all'allegato A alla presente ordinanza ne formano parte integrante e sostanziale;

DISPONE AL RIGUARDO

- che gli uffici comunali competenti istruiscano e processino con celerità le domande di occupazione temporanea di suolo pubblico avanzate dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, presenti nell'intero territorio comunale (capoluogo e frazioni), secondo le disposizioni sopra richiamate;
- che gli esercizi commerciali interessati, sono autorizzati ad occupare il suolo pubblico dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sempre nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute e delle condizioni di sicurezza pubblica e privata, pur nelle more del rilascio formale di autorizzazione;

AVVERTE

- La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line ed è immediatamente esecutiva con decorrenza dell'efficacia dalla data specificata nel dispositivo
- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore fino ad espressa revoca ed in quanto non contrastanti con diverse disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale
- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.l. n.19/2020.
- La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Prefetto di Latina, al Comandante della Polizia Locale, alla Caserma dei Carabinieri di Sonnino e agli organi di controllo;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Latina, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale della Lazio, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 18 maggio 2020

IL SINDACO
Luciano De Angelis



ALLEGATO A

Indicazioni di dettaglio per occupazione gratuita di suolo pubblico fino al 6.1.2021

1. Ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, presenti nell'intero territorio comunale, Capoluogo e frazioni, è consentita, fino al 06/01/2021, l'installazione su suolo pubblico di strutture mobili della seguente tipologia: opere precarie di struttura sottile unica astiforme con copertura in tela con sostegno e piastra di base (ombrelloni), tavolini, sedie, fioriere, pannelli e/o altre recinzioni. L'occupazione del suolo pubblico in strade, piazze, slarghi nelle vie del centro di Sonnino e frazioni è consentita a richiesta dei gestori di pubblici esercizi:

- Dove ciò non risulti in contrasto con la tutela di edifici di interesse storico – artistico;
- Dove non costituisca barriera architettonica per il transito veicolare e pedonale e all'accesso a stabili comunali, negozi, edifici di qualsiasi specie, spazi di ritrovo sia pubblici che privati;
- Dove sia compatibile con le esigenze del transito pedonale e veicolare e nel rispetto del vigente Codice della Strada e dopo apposito sopralluogo di tecnici comunali e PM atto a rilevare la non intralciabilità al traffico e a prescrivere le modalità con cui procedere all'occupazione del suolo;
- Dove sia compatibile con il vigente Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, normativa vigente in materia di autorizzazione sanitaria per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico;
- Per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legati ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti;

2. E' vietato accatastare arredi e attrezzature commerciali all'esterno dell'esercizio. Questi dovranno essere immagazzinati all'interno dell'esercizio commerciale o in appositi locali. È consentito lasciare all'esterno degli esercizi siti lungo il corso Cesare Battisti nei periodi di vigore dell'isola pedonale, unicamente l'arredo durante le notti e i turni di chiusura settimanale. In caso di periodi di chiusura prolungata (due giorni pari a 48 ore) il materiale deve essere immagazzinato all'interno.

3. Gli spazi concessi dovranno essere accessibili ai portatori di handicap.

4. È consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione o con gazebo non fissati a suolo. Le strutture portanti dovranno essere in legno o metallo. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie, se non il logo commerciale o il nome dell'esercizio pubblico stesso.

5. Qualunque struttura e/o manufatto su superficie pubblica ed a maggior ragione qualora destinato alla fruizione da parte del pubblico deve essere realizzata nel rispetto della salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, delle specifiche norme sui materiali, sulle costruzioni, sugli impianti di ogni genere, sull'antinfortunistica, sull'igiene ambientale e per le somministrazioni alimentari, sull'antiquinamento, sul rispetto del Codice della Strada e sue regolamentazioni e/o relative ordinanze locali, inoltre non devono costituire insidia od intralcio di ciascun genere con particolare riguardo al rispetto delle condizioni di passaggio agevole ed in sicurezza dei mezzi di soccorso, sanitari e delle forze dell'ordine.

6. È vietata l'occupazione della superficie di suolo pubblico frontalmente ingressi di abitazioni private al fine di garantire il libero accesso ai pedoni o ai veicoli nel caso di passi carrabili regolarmente autorizzati.

7. Relativamente all'occupazione temporanea da parte dei pubblici esercizi, la superficie massima occupabile dalle strutture mobili è stabilita entro il limite massimo di 80 mq. purché vi sia il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il passaggio dei mezzi di soccorso ed il rispetto delle ordinarie condizioni di buon vicinato.
8. L'installazione delle strutture mobili non dovrà interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione pubblica, contenitori per la raccolta differenziata;
9. Il gestore dovrà farsi carico della pulizia, dell'ordine e sicurezza dello spazio concesso. Inoltre, dovrà tenere cura degli spazi concessi mediante la manutenzione ordinaria di piante e fiori adiacenti lo spazio concesso, qualora presenti.
10. Il gestore dovrà rispettare ogni norma igienico sanitaria e le "misure" di distanziamento e protezioni sanitarie a salvaguardia della salute pubblica, stabilite dalla normativa vigente e dai protocolli in vigore.